



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000009
DATA: 18/01/2021 13:55
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI. VALIDITÀ GIURIDICA E ECONOMICA 2021 – 2023.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Chiari Marco - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-08-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIREZIONE SANITARIA
- UO CONTROLLO DIREZIONALE E STATISTICA

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000009_2021_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Chiari Marco; Ciotti Emanuele; Martelli Luigi	C2DEAFE0196FDF65DCB6E9126188581 15D2ABCCE897EF6D9F1A2C398198B4F0
DELI0000009_2021_Allegato1.pdf:		C383C10CC712DB053FCD49A37C429035 9647691B1891951ED665289DF7201EF3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI. VALIDITÀ GIURIDICA E ECONOMICA 2021 – 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

« Premesso che:

l'art. 8 del D.L.vo 502 del 30 Dicembre 1992 e successive modificazioni da' atto dell'unificazione in un solo Accordo Collettivo Nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali, i medici veterinari ed i professionisti delle altre aree professionali ambulatoriali (Biologi, Chimici e Psicologi);

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 – art. 52 – comma 27 – ha istituito la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC – per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., ha previsto che, tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettivo relativo ai predetti accordi;

RILEVATO che l'intesa – Rep. n. 49 del 31.03.2020 – sancita dalla conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – ha reso applicativo l'Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità' (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502 del 30 Dicembre 1992 ;

ATTESO che l'art. 3 – commi 3 e 5) – del citato Accordo collettivo definisce i livelli di contrattazione;

DATO ATTO di quanto previsto dall'art. 14 commi 4 e 5) dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità' (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502 del 30 Dicembre 1992 , di cui al rep. N°49 del 31/03/2020, relativamente all'individuazione delle Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali;

VALUTATO che il Piano Sanitario 2017-2019, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Delibera n°120 del 21/07/2017, che promuove ulteriormente la necessità di organizzare le



cure primarie secondo modelli che vedono, quali professionisti deputati all'erogazione dell'assistenza primaria, sia personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti Locali, in integrazione con il personale convenzionato, quali MMG – PLS – Specialisti Ambulatoriali;

CONSIDERATO che gli accordi con gli specialisti ambulatoriali si inseriscono necessariamente nell'ambito dell'organizzazione Distrettuale, definita dall'Atto Aziendale adottato da ciascuna Azienda, in collegamento anche con le attività Ospedaliere secondo le indicazioni della D.G.R. 309/00 e della sopraccitata L.R. 29/04 e successive modifiche e devono essere, pertanto, complementari ed integrati con gli accordi ed i contratti di produzione pattuiti dalle AUSL con i presidi ospedalieri e ambulatoriali, con le aziende ospedaliere e con il privato accreditato;

TENUTO CONTO che il citato A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni e le altre Professionalità, demanda a successivi accordi regionali la definizione di alcuni istituti contrattuali in esso contenuti;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 344 del 12/03/2018, con la quale sono state approvate le intese sottoscritte fra l'Assessore alle Politiche per la salute e le OO.SS. rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali interni di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 e s.m.i, che costituisce il livello di negoziazione regionale per la definizione degli obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per la loro attuazione, in coerenza con la strategia e la finalita' del S.S.R., integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati;

CONSIDERATO che il livello negoziale aziendale, previsto dall'art.3 comma 5) dell'A.C.N. del 31/03/2020, definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato, necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale;

RICHIAMATO il documento di "Accordo Aziendale per gli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni Triennio 2021 – 2023, ai sensi dell'art.3 comma 2 – 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) e del vigente Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n° 344 del 12/03/2018

- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa nelle previsioni del budget per l'anno 2021;

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento "Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni pubbliche sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i;

Dato atto:



- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE proponente;

Delibera

di approvare l'Accordo Aziendale per i medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni, sottoscritto dall'Azienda U.S.L. e dall'O.S. SUMAI, valido per il triennio 2021-2023, allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale viene data attuazione alle intese regionali citate in premessa ed alle esigenze aziendali;

di dare atto che l'Accordo potrà essere integrato, modificato o prorogato secondo le necessità che si potranno determinare, in accordo con le parti firmatarie dell'Accordo stesso;

di dare atto che l'incremento della spesa derivante dal presente Atto, sarà prevista nella previsione di budget per l'anno 2021 e contabilizzata al conto n°8100200701 "Specialistica Interna", in sede di liquidazione e pagamento delle competenze mensili agli specialisti;

di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento "Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche" sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione trasparente " ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Stefano Ghelli

ACCORDO AZIENDALE PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI

TRIENNIO 2021 - 2023

ai sensi dell'art.3 comma 2 – 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) e del vigente Accordo Integrativo Regionale ci cui alla D.G.R. Emilia Romagna n° 344 del 12/03/2018

Premessa

L'Accordo Regionale, a seguito delle intese sottoscritte fra l'Assessore alle Politiche per la Salute e le OO.SS. rappresentative dei Medici Specialisti Ambulatoriali, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 25/06/2019 reso esecutivo in data 31/03/2020, approvato con D.G.R. n. 334 del 12-03-2018, ha evidenziato numerosi punti qualificanti.

Gli Accordi nazionale e regionale propongono una configurazione strutturale dell'assistenza primaria e delle funzioni del medico in rapporto di convenzionamento con il SSN finalizzate ad una diversa organizzazione del sistema sanitario territoriale, in un contesto di perseguimento del governo clinico, attraverso appropriatezza, qualificazione ed omogeneità dei servizi resi al cittadino, sostenibilità economica ed integrazione delle diverse attività professionali sanitarie volte alla creazione di percorsi e alla semplificazione dell'accesso.

L'articolazione, in ambito distrettuale, di unità organizzative caratterizzate da condivisione di obiettivi e modalità operative indispensabili per l'espletamento dei compiti e delle funzioni loro attribuite, è orientata alla realizzazione di una programmazione dei servizi efficiente, efficace e sostenibile, finalizzata a fornire ai cittadini risposte assistenziali, appropriate e con continuità.

L'attuazione di tali moduli comporta la revisione e riorganizzazione dei processi assistenziali e di accesso alle prestazioni mediante il coordinamento dell'attività degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, anche con il supporto e lo sviluppo di strumenti informatici e telematici, in un contesto nel quale devono essere assicurati gli obiettivi di salute definiti dalla Regione in coerenza con gli indicatori epidemiologici delle Aziende territorialmente competenti.

Il presente Accordo Attuativo Aziendale si pone, così come l'Accordo Regionale, quale strumento per sviluppare ulteriormente il sistema delle cure primarie ed il modello provinciale dell'assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito di una programmazione dei servizi efficiente e sostenibile, finalizzata a garantire tempestività ed equità di accesso, appropriatezza delle cure e continuità assistenziale. Individua le aree prioritarie e i principi di intervento, con particolare attenzione alla tutela della salute dei soggetti fragili e di quelli affetti da patologie croniche degenerative, in collegamento con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con l'Ospedale e, ove presente, con la Casa della Salute nell'ambito di percorsi di presa in carico, definendo le azioni più appropriate con riferimento agli obiettivi regionali e declinandoli alla realtà locale.

Riferimenti Normativi

- A.C.N. 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- A.I.R 12/3/2018 – Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 344 del 12/3/2018 Accordo Regionale in attuazione dell'A.C.N.;
- D.G.R. n. 428 del 5/4/2017 – Atto di programmazione per le nuove forme organizzative (AFT – UCCP) previste dall'A.C.N. del 17/12/2015 e del 31/03/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO

DI SEGUITO RIPORTATO:

ART.1

PARTECIPAZIONE/CONDIVISIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Azienda riconosce i medici specialisti convenzionati quale parte attiva per la definizione degli obiettivi e dei programmi di attività. In attuazione di quanto disposto dalla Delibera di G.R. N°344 del 12/03/2018 "Accordo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 17/12/2015, mediante intesa nella conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), l'Azienda mantiene la figura dello specialista ambulatoriale convenzionato, nel ruolo del Referente (AFT) e del Referente Aziendale, all'interno del Collegio di Direzione Aziendale e degli Organismi Distrettuali. La partecipazione degli specialisti convenzionati a tali incontri può avvenire anche in orario di servizio con il recupero delle prestazioni non erogate senza alcun compenso aggiuntivo.

Il ruolo di Referente AFT e il ruolo di Responsabile di Branca non possono essere attribuiti al medesimo medico. I compiti e i compensi derivanti da tali incarichi sono specificatamente previsti nel documento "Regolamento per lo svolgimento delle Attività delle AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali – della Specialistica Ambulatoriale Convenzionata Interna e delle altre professionalità sanitarie nel contesto dell'azienda U.S.L. di Ferrara"



ART.2

ADESIONE ALLA COMMITTENZA E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Gli specialisti ambulatoriali s'impegnano a garantire l'attività programmata secondo la tempistica e il numero di prestazioni definite in sede di committenza, per le ore svolte come attività ambulatoriale, nell'ambito delle disposizioni stabilite dall'art.29 dell'A.C.N. vigente.

ART. 3

SOSTITUZIONI PER ASSENZE A VARIO TITOLO

Fermo restando la disponibilità dello specialista convenzionato di individuare un idoneo sostituto in caso di sua assenza, l'Azienda interviene nel processo organizzativo delle assenze, superando l'automatismo delle sostituzioni degli specialisti assenti a vario titolo, concordando con il Responsabile M.O. della Specialistica, delegato dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie, la necessità della sostituzione per assenze superiori a due giorni, facendo riferimento alla normativa nazionale e regionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento della spesa.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE ASSENZE

Il Responsabile di Branca raccoglie con cadenza semestrale, la previsione delle assenze riferito a tutti i medici specialisti afferenti alla propria Branca, relativamente alla fruizione del congedo ordinario, del permesso retribuito Legge 104 e della Formazione Professionale. Tale piano dovrà essere inoltrato al Responsabile M.O della Specialistica Convenzionata che provvederà all'organizzazione delle agende appuntamenti. Eventuali variazioni del Piano di assenza dovranno essere tempestivamente comunicate al fine di attivare la procedura di riprenotazione del paziente sul primo appuntamento disponibile.



ART. 5

GARANZIA TEMPI DI ATTESA

L'applicazione degli Istituti sotto precisati, sarà attivata dal Dipartimento Cure Primarie in via straordinaria ed eccezionale per situazioni di riconosciuta necessità, al fine di contenere i tempi d'attesa delle Branche risultanti critiche rispetto all'ultima rilevazione da parte dello Sportello Unico Aziendale. I flussi dell'attività e i relativi costi sono monitorati dal Dipartimento Cure Primarie.

ATTIVITA' di SIMILALPI

Al fine di contenere i tempi di attesa e per la realizzazione di specifici Piani e/o Progetti attuati su richiesta della Regione gli specialisti ambulatoriali convenzionati possono partecipare alla loro realizzazione svolgendo ore aggiuntive di attività, con modalità concordate, con retribuzione oraria parificata a quella riconosciuta al personale dipendente o determinate da specifici Accordi Regionali

CONSULENZE DI PRONTO SOCCORSO

Per le prestazioni di P.S., di Reparto di Degenza e/o qualsiasi altra tipologia di prestazioni urgenti non differibili, se erogate al di fuori dell'orario di servizio e sempre su richiesta dell'Azienda, agli specialisti verrà riconosciuto un compenso pari a € 45,00 a paziente.

ORE AGGIUNTIVE DI ATTIVITA'

Gli specialisti ambulatoriali, a richiesta dell'Azienda Sanitaria e con modalità concordate, possono recuperare, gli appuntamenti già programmati, non erogati per assenze a vario titolo degli stessi, o anche, per particolari situazioni di criticità secondo piani predisposti dalle Aziende Sanitarie.

In simili casi le ore di attività svolte a tale titolo saranno compensate a € 50,00 x ora, confermando quanto indicato dai precedenti Accordi Integrativi Locali.



ART.6

VISITE DOMICILIARI E ATTIVITA' ESTERNA

Gli Specialisti ambulatoriali convenzionati sono tenuti a garantire lo svolgimento di prestazioni al domicilio/residenza dell'utenza, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Cure Primarie o suo delegato. I compensi per tali tipi di attività sono quelli previsti dall'art. 32 dell'A.C.N. Tale attività sarà preferibilmente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, tenuto conto che le agende degli appuntamenti degli specialisti sono state programmate con diversi mesi di anticipo rispetto alla conoscenza dell'esigenza dell'intervento domiciliare. Gli interventi verranno effettuati in base al quesito clinico e alla priorità indicata dal MMG e su valutazione dello specialista della branca interessata. Le visite domiciliari saranno svolte dai medici specialisti convenzionati a condizione che il Medico di Assistenza Primaria attesti che sussistono le condizioni.

ART.7

FLESSIBILITA' ORARIA E MODIFICA SEDE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 30 dell'A.C.N. del 31/03/2020 e per le motivazioni previste dalla Delibera Regionale n°344 del 12/03/2018, l'Azienda può adottare provvedimenti finalizzati a realizzare forme di flessibilità operativa, anche temporanea, relativamente agli orari di servizio e delle sedi di lavoro. Tale flessibilità, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, potrà essere realizzata nell'intero ambito aziendale.

ART.8

OBIETTIVI DI PROGETTO

Agli specialisti ambulatoriali convenzionati che partecipano ad attività di specifici obiettivi o progetti di interesse Aziendale, sono riconosciute quote di incentivi a titolo di retribuzione di risultato, calcolati sulla base di quanto previsto, al momento del recepimento del presente accordo aziendale, per il personale dipendente, in misura proporzionale al numero delle ore settimanali di attività effettivamente dedicate allo stesso obiettivo/progetto cui lo specialista partecipa. La verifica dell'effettivo svolgimento di dette attività è in capo al Dipartimento Cure Primarie che valuta il pieno raggiungimento degli obiettivi ai fini della liquidazione.



ART.9

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA

L'Accordo Integrativo Regionale del 12/03/2018 prevede che l'impegno degli Specialisti deve essere rivolto alla cura dei pazienti rispettando la normativa di Settore, con particolare riferimento a:

- pieno rispetto delle note AIFA e delle modalità prescrittive sulla base del piano terapeutico
- ricorso ai farmaci equivalenti
- utilizzo della distribuzione diretta
- rispetto del Prontuario Farmaceutico di Area Vasta nella misura dell'80% per tutte le forme di ricetta, ove è prevista la scelta del principio attivo con miglior rapporto costo/efficacia, nell'ambito della medesima categoria terapeutica omogenea

I Medici Specialisti Convenzionati partecipano alla realizzazione dei percorsi organizzativi aziendali, mirati alla riduzione della spesa Farmaceutica. Lo Specialista Convenzionato è tenuto ad utilizzare l'applicativo aziendale e/o la specifica modulistica cartacea, esclusivamente in caso di malfunzionamento dell'applicativo aziendale. Ai Medici partecipanti alla realizzazione dei percorsi aziendali, con raggiungimento della percentuale del 80% delle prescrizioni del singolo specialista, dei farmaci in erogazione diretta e dematerializzata, presenti nel Prontuario Terapeutico Area Vasta (PTAVEC), è riconosciuto un compenso economico di €30,00 annui per ogni ora d'incarico settimanale.

L'Azienda s'impegna a monitorare trimestralmente l'andamento delle prescrizioni di ogni singolo specialista e ad inviare a ciascun medico la propria performance prescrittiva.

ART.10

OBIETTIVI AZIENDALI

Agli specialisti ambulatoriali convenzionati che operano nelle strutture sanitarie della provincia di Ferrara, viene garantito per la durata del presente accordo una quota complessiva pari a €280.000,00 annui (corrispondente a quanto previsto dall'Accordo Integrativo Locale dell'anno 2014 maggiorato del 45% tenendo conto del cospicuo incremento del monte ore al 31/12/2019), per il raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti per i seguenti progetti:

OBIETTIVI



1. Garanzia dei volumi produttivi di committenza di cui all'art.2 (peso percentuale 50%) Obiettivo verificato dai report dei flussi ASA o altri Flussi Istituzionali di riferimento, in capo al Dipartimento Cure Primarie.
2. Adesione alla progettualità e alla realizzazione delle Case della Salute e al funzionamento delle AFT con partecipazione agli incontri di organizzazione previsti dal vigente Regolamento delle stesse AFT (peso percentuale 50%): Obiettivo verificato dal Dipartimento Cure Primarie.

Si precisa che per volume della Committenza s'intende lo svolgimento delle prestazioni programmate dall'Azienda.

L'importo dovuto sarà distribuito proporzionalmente all'impegno orario, secondo lettera di incarico, dei singoli specialisti.

I compensi saranno liquidati in una unica soluzione, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello oggetto di svolgimento, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore Dipartimento Cure Primarie. Nel caso di valutazione negativa dovrà esprimere parere il Comitato Zonale di cui all'art. 18 dell'A.C.N.

Si conferma che la somma disponibile al pagamento del raggiungimento di tutti gli obiettivi degli anni 2021-2023 ammonta a € 280.000,00 annui.

ART.11

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI, COMITATI ecc.

Le Aziende sanitarie e l'O.S. stabiliscono che la partecipazione formale a Gruppi di Lavoro, Commissioni, Comitati etc., per i quali è necessaria la presenza di specialisti convenzionati fuori orario di servizio, agli stessi compete il compenso dovuto come effettivo orario di servizio, in base ai compensi previsti dall'ACN. L'importo complessivo del costo di tali compensi non sarà considerato nel calcolo del Fondo di Ponderazione.



ART.12

MONTE ORE AZIENDALE

Agli specialisti Ambulatoriali convenzionati viene garantito il monte ore aziendale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in essere alla data del 31 Dicembre 2020.

In caso di turni di ore che si rendessero a qualsiasi titolo vacanti l'Azienda Sanitaria si impegna a ripubblicare le ore "in via prioritaria", nella stessa branca oppure anche in branche diverse da quelle di appartenenza, nel rispetto della programmazione annuale degli obiettivi aziendali. La pubblicazione di tali ore vacanti sarà effettuata, su proposta del Dipartimento Cure Primarie e delle Direzioni Distrettuali, secondo una specifica programmazione annuale basata sull'esistente situazione oraria, sul fabbisogno e compatibile con la programmazione economica dell'Azienda, sentite le OO.SS.

ART.13

FORMAZIONE

L'onere della formazione ECM del personale convenzionato dovrà, in parte, essere garantito dalle Aziende Sanitarie sulla base di percorsi comuni a quelli definiti per il personale dipendente di ciascuna Azienda.

Il Piano annuale di Formazione per gli Specialisti Ambulatoriali viene concordato perseguendo l'obiettivo della unicità della formazione rispetto anche al corrispettivo personale dipendente, prevedendo una quota di ore di formazione su tematiche di interesse aziendale e su obiettivi prioritari. Per le iniziative formative pertinenti la Branca specialistica del sanitario, è previsto il limite massimo di 50 ore annue.

Modalità di svolgimento

Ciascun Specialista Ambulatoriale, Veterinario e Professionista dispone di un monte ore formativo annuale così suddiviso:

- 36% (pari a 18 ore/anno) di aggiornamento professionale finalizzato alla partecipazione obbligatoria a corsi organizzati su tematiche di interesse regionale/aziendale – le tematiche saranno concordate con i Responsabili di Branca
- 64% (pari a 32 ore/anno) su tematiche di interesse specifico per lo specialista ambulatoriale, veterinario, professionista, ma comunque inerenti all'attività professionale svolta negli ambulatori aziendali e ricomprese nei LEA.



Nel caso in cui la Formazione Aziendale non venga programmata nei modi e nei tempi sopra specificati, lo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista avrà facoltà di acquisire i crediti formativi in modo autonomo, allo scopo di ottenere l'intero monte-crediti previsto, godendo del relativo permesso retribuito, nei limiti del monte ore formativo individuale.

La partecipazione alle iniziative formative determina il riconoscimento di un permesso retribuito nel rispetto dei seguenti limiti:

- 32 ore annue per incarichi fino a 15 ore settimanali
- 50 ore annue per incarichi fino a 38 ore settimanali

Il limite massimo annuo comprende anche le ore di Formazione a distanza (FAD) debitamente autorizzato.

La durata del Corso riconosciuta al singolo professionista verrà conteggiata considerando quanto certificato nell'attestato o indicato in fase di accreditamento. La partecipazione alle iniziative formative, nel limite di cui sopra, viene riconosciuta al professionista indipendentemente dal fatto che questa avvenga durante le ore di incarico.

Per i Professionisti con incarichi in più Aziende U.S.L. il limite orario deriva dalla somma delle ore di incarico settimanali.

I professionisti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Azienda U.S.L. eventuali cambiamenti delle ore di incarico, nonché a richiedere l'autorizzazione alla partecipazione alle iniziative con almeno 30 giorni di preavviso.

Gli Specialisti Ambulatoriali, i Veterinari ed i Professionisti possono acquisire crediti oltre che in qualità di partecipanti ad eventi formativi accreditati, anche attraverso ruoli didattici per l'ECM (per esempio tutoraggio in aula, sul campo e il e-learning, autore di materiale FAD), come ricercatori nelle sperimentazioni cliniche, attraverso la redazione di pubblicazioni scientifiche, lo studio individuale di pubblicazioni scientifiche e, infine, attraverso il tutoraggio nella formazione e nei tirocini formativi professionalizzanti pre e post laurea, previsti dalla legge.

Si conviene che per le attività di docenza e tutoraggio (funzione quest'ultima strutturata per le tipologie di formazione individuate nell'AUSL) sia previsto un compenso orario così articolato:

- ◆ Attività di Docenza parificato al compenso previsto per i Medici di Medicina Generale
- ◆ Attività di tutoraggio €5,00 per ogni ora svolta dal corsista all'interno della sede ambulatoriale di ogni singolo specialista e documentata dallo Specialista.

ART.14



SERVIZIO MENSA

Al personale convenzionato è concessa la fruizione della mensa nelle giornate e nella sede territoriale in cui presta la propria attività e al medesimo costo previsto per il personale dipendente di ciascuna Azienda. La fruizione della mensa dovrà avvenire fuori orario di servizio. Il medico convenzionato timbrerà l'accesso alla mensa con il proprio badge, avendo cura di timbrare preventivamente l'orario di uscita dal servizio. Terminato il pasto timbrerà nuovamente il rientro in servizio. Il costo del pasto fruito sarà trattenuto negli emolumenti del mese successivo a quello di fruizione.

ART.15

FONDO DI PONDERAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 , dell'A.C.N. è determinato il Fondo di Ponderazione, così come riportato alle colonne 1 e 2 della tabella annualmente aggiornata dall'Ufficio Convenzioni e da questi conservata agli atti.

Le attività di plus orario svolte in maniera continuativa e coordinata non sono considerate nel calcolo del Fondo di Ponderazione.

ART.16

ATTIVITA' AMBULATORIALE E DI CHIRURGIA OCULARE

VISITE PRE E POSTOPERATORIE

Agli Specialisti Ambulatoriali che svolgono nell'orario di servizio, attività Pre/Post-Operatoria nella Branchia di Oculistica nelle sedi dove vengono espletate sedute operatorie, viene riconosciuto il beneficio economico annuo di €. 2.500,00 relativamente all'attività Preoperatoria e di €. 1.500,00 relativamente all'attività Post-operatoria. Ogni anno, tale attività deve essere disciplinata e autorizzata preventivamente dall'Azienda.

Le sedi per lo svolgimento dell'attività sono tutte le sedi erogative di specialistica ambulatoriale (visite e diagnostica), Poliambulatori e Case della Salute, della AUSL provinciale comprensive delle Strutture del Privato accreditato ove l'Azienda abbia Accordi in atto.



ATTIVITA' CHIRURGICA

L'Azienda valutata l'importanza dell'attività di chirurgia oculare per la cataratta svolta presso la Sede Territoriale individuata, riconosce ai medici convenzionati impegnati in tale specifica attività, comprendente anche l'attività ambulatoriale Pre e Post-operatoria, un compenso aggiuntivo finalizzato alla realizzazione del progetto di "Attività di chirurgia oculare Territoriale.

Tale compenso forfetario annuo viene riconosciuto ai medici impegnati in almeno una seduta operatoria settimanale per un ammontare di €. 8.000,00 cadauno.(in caso di inserimento di una ulteriore unità medica dedicata all'attività chirurgica sarà rivalutata la somma economica individuale.

Il compenso sarà erogato mensilmente, nella misura di 1/12 di €.5.000,00. La restante somma di €.3.000,00 sarà liquidata in una unica soluzione entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello oggetto di svolgimento dell'attività, previo raggiungimento degli obiettivi di efficienza che per la l'Attività Chirurgica vengono individuati nel numero di interventi non eseguiti per cause organizzative dipendenti dal professionista (a titolo esemplificativo ritardi, assenze senza giustificato motivo), non superiori al 6% sul totale degli interventi programmati

La verifica di detta attività è in capo al Dipartimento Cure Primarie

ART.17

ATTIVITA' SPECIALISTICA CON TEAM TERRITORIALI MULTIPROFESSIONALI

Gli Specialisti Convenzionati sono parte attiva importante per un'assistenza territoriale in grado di rispondere sempre più ai bisogni di salute della popolazione.

La situazione attuale del nostro servizio sanitario vede la nostra professione impegnata a superare sfide ardue come la gestione della cronicità e delle comorbidità nei pazienti anziani attraverso l'integrazione e la collaborazione con le varie figure sanitarie.

Gli Specialisti Convenzionati si impegnano a lavorare nei vari contesti di aggregazioni territoriali (AFT e UCCP) sia mono che multidisciplinari, collaborando anche con i colleghi MMG e con il personale infermieristico nell'ambito delle case della salute, dando vita a percorsi di presa in carico per facilitare la gestione dei pazienti complessi.

Per la corretta gestione di questi pazienti complessi cronici da un lato gli Specialisti Convenzionati si impegnano a effettuare in prima persona la richiesta con ricetta dema o rossa degli ulteriori accertamenti necessari e dei successivi controlli di follow up, dall'altra l'Azienda si impegna a gestire la parte logistica organizzativa delle prenotazioni con il supporto del personale infermieristico afferente ai PDA in agende dedicate.



Lo specialista convenzionato si rende disponibile su richiesta aziendale anche a dedicare parte della sua attività con agende organizzate dedicate ai PDTA per la gestione delle patologie croniche riconosciute di rilevanza assistenziale dalla regione e dall'azienda.

Per tale attività di profondo impegno e carico professionale l'azienda riconoscerà mensilmente un forfait economico proporzionale all'impegno orario profuso nel PDTA nel seguente modo:

- 350 euro lordi mensili per un impegno orario dedicato al PDTA fino a 5 ore settimanale.
- 450 euro lordi mensili per un impegno orario dedicato al PDTA dalle 6 alle 10 ore settimanali.
- 550 euro lordi mensili per impegno orario dedicato al PDTA superiore a 10 ore settimanali.

Gli Specialisti Convenzionati si impegnano a implementare i rapporti collaborativi con i MMG afferenti sia ai Nuclei di Cure Primarie che alle Medicine di Gruppo, per attività di consulto o di supporto specialistico, anche espletando parte della loro attività specialistica all'interno delle Medicine di Gruppo; a coloro che inoltre promuoveranno Audit specialistici con i MMG verrà riconosciuto lo stesso beneficio economico dei MMG stessi, previa presentazione mensile del Report di Audit.

ART.18

TELEMEDICINA e DIGITALIZZAZIONE dei SERVIZI

La Telemedicina è una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. Essa comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti.

Lo sviluppo di strumenti per la Telemedicina consente sia di trovare nuove risposte a problemi tradizionali della medicina, sia di creare nuove opportunità per il miglioramento del servizio sanitario tramite una maggiore collaborazione tra i vari professionisti sanitari coinvolti e i pazienti garantendo:

1. Equità di accesso all'Assistenza Sanitaria;
2. Migliore qualità dell'Assistenza garantendo la continuità delle cure;
3. Migliore efficacia, efficienza, appropriatezza;

Gli Specialisti Ambulatoriali si impegnano a partecipare ai progetti di Telemedicina implementati in ambito Aziendale nei seguenti campi (esemplificativi ma non esaustivi):

- Presa in carico della cronicità e dei pazienti fragili (BPCO, Diabete, Ipertensione);



- Consulenze interne agli ospedali (sia per pazienti ricoverati in reparti ordinari sia per pazienti ricoverati in reparti Covid);
- Visite multidisciplinari nei PDTA;
- Consulti in ambito AFT/MMG per scambio di pareri tra professionisti per contenere gli accessi inappropriati a strutture ospedaliere per acuti;

Gli Specialisti verranno formati sull'utilizzo degli applicativi Aziendali che permettono l'erogazione di prestazioni in Telemedicina. Si rimanda ad un successivo Regolamento la Programmazione di tale attività.

Al fine di monitorare l'adesione ai progetti di telemedicina l'azienda controllerà i seguenti indicatori di dimensione, che avranno per i primi due anni il significato di "cruscotto" per rendicontare agli specialisti il livello di utilizzo della telemedicina:

- Dimensione assoluta: N° utenti seguiti/12 mesi/branca specialistica;
- Aspetto dinamico indicatore di dimensione: utenti ultimi 12 mesi/utenti precedenti 12 mesi/branca specialistica;

ART.19

MODALITA' DI INCREMENTO DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e Professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima Branca o Area professionale; in tal caso, le ore rese disponibili e da assegnare per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la minore età.

Allo Specialista Ambulatoriale, Veterinario o Professionista che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per un anno, fatte salve le condizioni permanenti e documentate di impedimento alla autonomia per raggiungere le sedi previste.



ART.20

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Eventuali variazioni o integrazioni del contenuto del presente Accordo possono essere richieste da entrambe le parti firmatarie.

ART.21

VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo conferma e integra la validità giuridica, mentre la validità economica del presente documento relativa al raggiungimento degli obiettivi aziendali e alla realizzazione dei progetti in essere avrà copertura dal 01/01/2021 al 31/12/2023.

ART 22

NORME FINALI

Il presente Accordo Integrativo Locale, alla scadenza, continua la propria validità in regime di "prorogatio", a meno di formale disdetta scritta di una delle Parti firmatarie data almeno 6 mesi prima.

Le parti concordano inoltre di definire annualmente la programmazione degli obiettivi e delle risorse per lo sviluppo dell'Accordo Integrativo Locale e dell'applicazione dell'AIR entro il mese di aprile di ogni anno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Le parti:

Il Rappresentante

dell'O.S. SUMAI Provinciale

Dr.ssa Maria Carla ONOFRI



Ferrara, li 28/12/2020

La Direttrice Generale

dell'Azienda U.S.L. di Ferrara

Dr.ssa Monica CALAMAI

Firmato digitalmente da: MONICA CALAMAI
Motivo: AIL SUMAI
Luogo: Ferrara 28-12-2020
Data: 28/12/2020 15:55:15

NOTA A VERBALE: L'Azienda, riconoscendo il senso di responsabilità espresso dall'Area della Specialistica Convenzionata, s'impegna a promuovere il consolidamento dei modelli organizzativi all'interno della Struttura Aziendale e a valorizzare lo sviluppo delle professionalità in relazione alle economie e razionalizzazioni della spesa che si realizzeranno con il presente Accordo tenuto conto del quadro economico – finanziario aziendale.

